DOCUMENTO A CURA DELLA COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI UDINE

GRUPPO DI STUDIO: Lidija Bogojevic, Nicoletta Del Piero, Marco Kraner, Chiara Mattelig, Giovanna Nadali, Claudio Passelli (coordinatore), Melissa Spiesanzotti, Sara Tavars, Laura Toso.

PREMESSA

In relazione alla pubblica consultazione promossa dalla Fondazione Organismo Italiano di Contabilità (di seguito, per brevità indicata anche come "OIC") riguardante la bozza di Principio contabile OIC n. 5 – Bilanci di Liquidazione - (di seguito anche il "documento" o la "bozza") in scadenza il prossimo 31 Luglio 2024, il gruppo di lavoro formato dalla Commissione Principi Contabili dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine porta all'attenzione dell'OIC le seguenti osservazioni e commenti al documento, formulati identificando sinteticamente la tematica di riferimento ed i riferimenti al paragrafo/i della bozza di documento interessati.

OSSERVAZIONI E COMMENTI

SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO

Le disposizioni del codice civile in tema di liquidazione prevedono tre tipologie di bilancio: i) il bilancio iniziale di liquidazione (od il primo bilancio di liquidazione), ii) il bilancio intermedio di liquidazione e iii) il bilancio finale di liquidazione.

Il principio non affronta compiutamente questa tripartizione, ed in particolare non sembra individuare specifiche disposizioni per le prime due tipologie di bilanci, che risulterebbero particolarmente utili per gli operatori.

SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO - SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE SENZA ATTIVITÀ IN CONTINUAZIONE

Paragrafo 11 *"Nello schema di conto economico di cui all'Appendice A sono state aggiunte le voci A6 "Proventi della procedura liquidatoria" e B15 "Oneri della procedura liquidatoria", che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione."*

Nelle motivazioni, al paragrafo 16 si legge: "*In relazione al conto economico, si è deciso di introdurre delle voci ad hoc relative alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione. Tale informazione è rilevante sia nel caso in cui la società abbia deciso di proseguire l'attività di impresa in fase di liquidazione, sia nel caso in cui abbia deciso di interromperla. Pertanto, non si è ritenuto necessario differenziare lo schema di conto economico nelle due situazioni".*

Non appare di immediata lettura se i proventi della procedura di liquidazione siano riferiti esclusivamente alle plusvalenze e se gli oneri della procedura di liquidazione corrispondano alle sole minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione delle attività e di estinzione delle passività, vista la diversa terminologia utilizzata nel principio e nelle motivazioni. Poiché il concetto di proventi ed oneri è più ampio di quello delle plusvalenze e delle minusvalenze, sarebbe opportuno chiarire che cosa si intenda per proventi ed oneri della liquidazione.

Così, a solo titolo di esempio, la valutazione successiva di elementi patrimoniali attivi e passivi al bilancio iniziale di liquidazione costituisce un provento/onere di liquidazione; i costi generali ed amministrativi, gli interessi passivi vanno classificati nella voce propria del conto economico, per natura, o debbono essere inseriti tra gli "oneri della procedura di liquidazione"? Od ancora, la riduzione di un debito verso fornitori derivante dalla negoziazione effettuata dai liquidatori, rientrerebbe nei proventi della procedura di liquidazione o nei proventi finanziari?

Con riferimento alla formulazione letterale del par. 11, e proprio con specifico riferimento all'estinzione di un debito di fornitura con ottenimento di una riduzione dell'onere, ci si chiede se non sia opportuno completare il paragrafo con "omissis *i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione e dalla estinzione delle passività".*

Appendice A – Schema di Stato Patrimoniale e conto economico per le società in liquidazione.

Lo schema di conto economico presenta le voci A6 "Proventi della procedura liquidatoria" e B15 "Oneri della procedura liquidatoria". Per evitare che due voci del conto economico siano contraddistinte dalla medesima numerazione, "6" e "15", risulterebbe più chiaro utilizzare per i ricavi ed i costi rispettivamente le voci A5 bis "Proventi della procedura liquidatoria" e B14bis "Oneri della procedura liquidatoria".

Avuto riguardo alle Rettifiche di liquidazione da iscrivere nell'ambito delle poste di patrimonio netto nel bilancio iniziale di liquidazione, e vista la specifica caratteristica della loro formazione, sembrerebbe opportuno esplicitarle in una specifica voce tra le riserve di patrimonio netto, od in alternativa chiarire il loro inserimento nella voce *"AVI – Altre riserve, distintamente indicate".*

Paragrafo 12. *Le società possono non presentare il comparativo nel bilancio dell'esercizio in cui adottano per la prima volta gli schemi di cui all'Appendice A. La mancata esposizione del bilancio comparativo è segnalata e commentata nella nota integrativa.*

Il paragrafo prevede la facoltà di non presentare i dati comparativi, ma non indica le modalità con le quali redigere il primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori, ovvero come si intende rispettare il dettato dell'art. 2490, 4° comma del c.c. [1] per i bilanci di liquidazione.

In altri termini, sarebbe opportuno esplicitare che:

1) il primo bilancio di liquidazione deve riguardare un intero periodo di imposta e tutte le differenze fra i criteri di valutazione adottati dai liquidatori rispetto a quelli degli amministratori devono essere indicate in una posta del patrimonio netto, come esplicitamente previsto per la valutazione di alcuni elementi del bilancio di liquidazione[2];
2) la nota integrativa dovrebbe fornire le informazioni previste dall'art. 2490, 4° comma, c.c.

[1] Art. 2490, comma 4° c.c.. Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

[2] Le liquidazioni possono infatti essere deliberate in corso d'anno e non appare immediato quali siano gli schemi da utilizzare (e le modalità) per riflettere i due momenti dell'esercizio (pre/post liquidazione, anche in caso di delibera senza continuazione dell'attività). Laddove poi l'entità non si avvalga della facoltà di non presentare i dati comparativi, il documento non fornisce specifiche indicazioni sulle modalità della sua predisposizione.

Al momento l*'appendice F – Informazioni relative alle società in liquidazione che redigono il bilancio in forma ordinaria* non contiene alcun richiamo alle informazioni previste dall'art. 2490 "bilanci in fase di liquidazione". Queste ultime dovrebbero essere previste per tutte le società, indipendentemente dalle modalità con le quali redigono il bilancio (ordinaria o semplificata).

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL BILANCIO DI LIQUIDAZIONE: SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE SENZA ATTIVITA' IN CONTINUAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI, MATERIALI E PARTECIPAZIONI

Viene chiarito il criterio di valutazione del primo bilancio di liquidazione e la disapplicazione delle disposizioni dell'OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali. Tuttavia non viene esplicitato come devono essere individuati e classificati gli effetti delle valutazioni successive al primo bilancio di liquidazione. Secondo il par. 32 non si dovrebbero applicare le disposizioni dell'OIC 9, ma è indubbio che potrebbero manifestarsi successivamente al bilancio iniziale di liquidazione variazioni di valore della stima del valore di realizzazione di tali elementi patrimoniali, con l'emergere di riprese di valore che non dovrebbero mai superare il valore contabile all'avvio della liquidazione, od ulteriori svalutazioni da riflettere a conto economico.

PARTECIPAZIONI

Per la scelta del periodo temporale cui fare riferimento per la stima del valore di realizzazione delle partecipazioni quotate la bozza di principio, al par. 38, evidenzia che "*La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio"*.

Riteniamo che il principio di valutazione debba essere ulteriormente declinato e non lasciando solo al giudizio professionale del liquidatore l'individuazione degli elementi temporali cui fare riferimento per la determinazione del valore di mercato, eventualmente considerando le indicazioni fornite dal principio contabile sulle partecipazioni.

TITOLI DI DEBITO

Il par. 43 con riferimento al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato non distingue fra titoli di debito quotati e non quotati (contrariamente a quanto fatto per le partecipazioni). Evidenzia inoltre che *"La scelta del periodo temporale cui fare riferimento va operata con giudizio"*.

Riteniamo che il principio di valutazione debba essere ulteriormente declinato distinguendo fra i titoli di debito quotati e non quotati e non lasciando solo al giudizio professionale del liquidatore l'individuazione degli elementi temporali cui fare riferimento per la determinazione del valore di mercato, eventualmente considerando le indicazioni fornite dal principio contabile sui titoli di debito.

CREDITI

Senza mettere in discussione la scelta del criterio di valutazione dei crediti al presunto valore di realizzo, operata dal paragrafo 44, non appare tuttavia del tutto convincente la motivazione contenuta nello stesso paragrafo: "*in quanto portano all'iscrizione di valori diversi da quelli che la società stima di poter realizzare*". A titolo di esempio, di fronte ad un credito certo ma infruttifero di interessi, il quale riporta un valore contabile

all'avvio della liquidazione inferiore al valore nominale in virtù del processo di attualizzazione, bisognerebbe operare una rivalutazione fino a concorrenza del valore nominale nel caso la prospettiva fosse quella dell'incasso del valore nominale a scadenza. Ma si otterrebbe lo stesso risultato mantenendo il valore di iscrizione derivante dall'attualizzazione e computando successivamente gli interessi figurativi sul credito, durante il periodo di liquidazione. In altri termini i due criteri condurrebbero alla identica stima del valore di realizzo, laddove le previsioni di incasso si realizzassero pienamente. Se l'osservazione fosse condivisa e si volesse mantenere la motivazione, questa potrebbe essere modificata come segue: "*in quanto potrebbero portare all'iscrizione di valori diversi da quelli che la società stima di poter realizzare*".

Partecipazioni, titoli di debito e crediti

Non viene fornita alcuna indicazione sulla classificazione a livello di conto economico delle variazioni di valore derivanti dalle valutazioni successive di queste attività rispetto alla valutazione al momento di apertura della liquidazione. Forse andrebbe chiarito che il ripristino di valore, prima dell'eventuale realizzo, andrebbe operato fino a concorrenza del valore netto contabile all'avvio della liquidazione.

Rimanenze

Per le rimanenze non viene ipotizzato che possano sorgere eventuali differenze derivanti dalla valutazione ante liquidazione e quelle al momento iniziale della liquidazione, con ciò ipotizzando che le valutazioni degli amministratori e quelle dei liquidatori siano le stesse, non solo in termini di applicazione del principio, condivisibile, ma anche in termini di risultati derivanti dall'applicazione del principio. In questa ottica, potrebbe esserci spazio per l'introduzione anche per le rimanenze di magazzino delle rettifiche di liquidazione, da inserire fra le poste del patrimonio netto, ancorché verosimilmente derivanti da variazioni di stima?

Il paragrafo 53 inoltre, prevede che "*Eventuali lavori in corso su ordinazione in fase di completamento sono valutati ai sensi delle disposizioni dell'OIC 23".* L'inciso "in fase di completamento" potrebbe far pensare che l'OIC 23 si applichi alle sole commesse che si intende completare, e non anche a quelle che non si potranno completare. Al fine di evitare tale possibile interpretazione si potrebbe semplicemente eliminare il riferimento, con un rimando diretto al principio sulle commesse.

Eventi successivi

Il par. 71 prevede che "*La società può riflettere nella valutazione degli elementi dell'attivo o del passivo i fatti successivi rilevanti ai fini realizzativi dell'attività liquidatoria intervenuti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, quando tali fatti hanno comportato in via definitiva il realizzo, l'estinzione o l'insussistenza di attività o passività. La contropartita a conto economico è rappresentata dalla voce A6 "Proventi della procedura liquidatoria" o B15 "Oneri della procedura liquidatoria", che comprendono i componenti positivi e negativi di reddito derivanti dalla realizzazione delle attività in dismissione o estinzione delle passività".*

La disposizione trova uno specifico commento al par. 24 delle *Motivazioni alla base delle decisioni assunte*. Si precisa che " *Dato che la procedura liquidatoria è finalizzata al realizzo delle attività e all'estinzione delle passività iscritte in bilancio, in deroga al criterio di valutazione al minore tra il costo e il valore di realizzazione, la società può riflettere nella valutazione degli elementi dell'attivo o del passivo i fatti successivi rilevanti ai fini realizzativi dell'attività liquidatoria intervenuti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione*

del bilancio, quando tali fatti hanno comportato in via definitiva il realizzo, l'estinzione o l'insussistenza di attività o passività. In questi casi il principio della prudenza è rispettato essendo l'attività o la passività realizzata o estinta. Al fine di evitare politiche di bilancio, è stato previsto che tale opzione debba essere applicata coerentemente a tutte le fattispecie che vi rientrano. Se la società esercita tale opzione, ad esempio, rileverà in bilancio sia l'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile realizzata dopo la chiusura dell'esercizio, sia la minusvalenza derivante dall'eventuale distruzione dell'impianto intervenuta nello stesso periodo. Allo stesso modo, nel caso in cui la società abbia concluso accordi volti a stralciare in via definitiva un debito o parte dello stesso, potrà valutare la passività tenendo conto degli effetti di tali accordi."

La scelta operata, riferita alla valutazione di tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, indipendentemente dalla loro modalità di utilizzo, come espressamente previsto dal par. 74 con riferimento alle società in liquidazione con attività in continuazione, non sembra del tutto convincente. In particolare:

i) non appare coerente con i criteri di valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo delle società in liquidazione con continuazione dell'attività,
ii) non è rispettosa del principio di competenza,
iii) può condurre a risultati diversi in funzione della scelta del momento di approvazione del bilancio intermedio di liquidazione.

Ricondurre il riconoscimento degli eventi successivi sulle valutazioni degli elementi patrimoniali attivi e passivi alle modalità già disciplinate dal principio contabile OIC 29 potrebbe comportare minore discrezionalità e consentirebbe a tutti i portatori di interesse di apprezzare lo sviluppo nel tempo degli esiti del processo di liquidazione.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

85. Gli eventuali effetti derivati dall'applicazione del presente principio sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. La società che ha già applicato l'OIC 5, nella sua precedente versione, può continuare ad applicarlo fino al termine della procedura liquidatoria.

Stante il riferimento all'OIC 29 nel suo complesso, dovrebbe essere precisato il riferimento temporale di efficacia retroattiva per il rilevamento degli effetti dell'applicazione del nuovo principio, da riferirsi al momento della messa in liquidazione della società e non all'inizio del primo bilancio di liquidazione.

Udine, 24 luglio 2024

Per il Gruppo di Studio

Il Coordinatore

Claudio Passelli